

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 27/2020

Oggetto: Fiscale - Emergenza Coronavirus - Decreto "Cura Italia" - D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Risoluzione agenzia Entrate 18 marzo 2020, n. 12-E – Vademecum Agenzia delle Entrate

Come noto è stato pubblicato nella GU del 18 marzo 2020 il c.d. decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) per far fronte all'emergenza COVID19, contenente aiuti alle famiglie e alle imprese (cfr. circ. Fedit. n. 25/2020).

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Il decreto, in sintesi, prevede che siano sospesi, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti (art. 61 c.2 DL 18/20), i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti merci e passeggeri (Art. 61 c. 2 lett. n) DL18/20), ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. Sono sospesi anche i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). Sono solo differite le scadenze per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, quindi, per chi non gestisce una delle attività elencate nell'art. 61 del DL in commento, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro. Questi ultimi, non beneficiano di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento "tecnico" di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì 20 marzo.

Tuttavia, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio (che slitta al 1° giugno 2020), oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo sempre a decorrere da maggio p.v. Inoltre, gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Resta sempre fermo che chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Tra le altre disposizioni contenute nel Decreto Legge in commento segnaliamo che quelle dirette per il settore del trasporto sono contenute nell'articolo 92 che prevede: la sospensione del pagamento dei canoni concessori portuali ex articoli 16, 17 e 18 della Legge n.84/94 dovuti dalla data di entrata in vigore del DL fino al 31 luglio; le somme sospese dovranno essere versate entro il 31 dicembre 2020 secondo le modalità decise da ciascuna Autorità di Sistema Portuale; la sospensione della tassa di ancoraggio in relazione alle operazioni effettuate dal 17 marzo (data di entrata in vigore del DL) fino al 30 aprile; il rinvio di trenta giorni del pagamento differito e periodico dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020; il rinvio al 31 ottobre 2020 delle revisioni veicoli che scadono entro il 31 luglio.

Inoltre, con l'articolo 61 c.2 lettera n), il trasporto merci è stato riconosciuto come uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria che può, quindi, usufruire della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e dell'Iva (art. 61 c.3 DL 18/20), senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità ed i termini già descritti.

L'Agenzia delle entrate fa chiarezza su alcuni aspetti del decreto Cura Italia, specificando nella risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 che la proroga - disposta dall'articolo 60 del DL n. 18/2020 - al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, riguarda ogni tipologia di contribuente. Il documento di prassi fornisce, inoltre, i primi chiarimenti anche in tema di sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus ed elenca, nella tabella allegata alla risoluzione, le attività economiche, individuate dai codici Ateco, che possono usufruire del rinvio a seguito dell'estensione operata dall'art. 61 c.2 lettere da a) a q) del DL Cura Italia.

Altre norme contenute nel provvedimento di urgenza riguardano:


- **I contributi alle imprese per dispositivi di protezione individuale (art.43)** – L'Inail trasferisce a Invitalia entro la fine di aprile 50 milioni di euro da destinare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
- **Fondo per lavoratori danneggiati da coronavirus (art.44)** – E' stato istituito un "Fondo per il reddito di ultima istanza" per garantire un'indennità ai lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro a causa del coronavirus; la misura sarà disciplinata con successivo decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia.
- **Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.49)** – Viene ampliato l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI e ne vengono snellite le procedure per la durata di 9 mesi; in particolare la garanzia viene concessa a titolo gratuito ed elevata a 5 milioni di euro.
- **Credito d'imposta per cessione crediti insoluti (art.55)** – E' stata concessa la possibilità di trasformare in crediti di imposta una quota di imposte anticipate riferite a determinate fattispecie per le imprese che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 crediti insoluti (non pagati da oltre 90 giorni); l'ammontare massimo del beneficio è pari al 20 per cento dei crediti ceduti.
- **Misure per accesso al credito di PMI danneggiate dal coronavirus (art.56)** –Fino al 30 settembre sono sospesi i pagamenti delle rate di mutui e leasing contratti dalle PMI; fino alla medesima data sono prorogati i prestiti non rateali e non possono essere revocati i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020.
- **Misure per accesso al credito di imprese di maggiore dimensione (art.57)** –Sono state introdotte disposizioni per snellire l'erogazione da parte delle banche di finanziamenti alle imprese che registrano diminuzione del fatturato a causa dell'emergenza; lo Stato inoltre concederà controgaranzie fino all'80 per cento delle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti la quale supporterà

- le banche che concedono i finanziamenti; con successivo decreto saranno stabiliti i settori che rientrano nel beneficio.
- **Bonus dipendenti (art.63)** – E' stata prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40 mila euro annui che nel mese di marzo continuano a prestare servizio nella sede di lavoro; il premio è erogato dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di aprile o comunque entro i termini delle operazioni di conguaglio; il premio non concorre alla formazione della base imponibile del percipiente ed è ragguagliato ai giorni di lavoro prestati in sede; i datori di lavoro recuperano le somme anticipate mediante la compensazione con F24.
 - **Incentivi alla sanificazione dei luoghi di lavoro (art.64)** – Al fine di incentivare la misura preventiva della sanificazione dei luoghi di lavoro è stato istituito un credito di imposta a favore delle imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 20 mila euro. La misura sarà disciplinata con successivo decreto ministeriale.
 - **Sospensione attività enti impositori (art.67)** – Sono sospesi fino al 31 maggio i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
 - **Sospensione termini di versamento cartelle esattoriali (art.68)** – E' stata prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio derivanti dalle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, dagli atti di accertamento dell'Agenzia Dogane Monopoli, alle ingiunzioni degli enti territoriali. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno. Slitta al 31 maggio anche il termine della cd Rottamazione Ter.
 - **Sospensione giudizi penali, civili e amministrativi (artt.83 e 84)** – Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile; nello stesso periodo resta sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
 - **Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (art.103 e 104)** – Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. I documenti di riconoscimento scaduti o scadenti dopo il 17 marzo conservano validità fino al 31 agosto.

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale

Enzo Solaro



RISOLUZIONE N. 12/E



Roma, 18/03/2020

OGGETTO: *Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti*

L'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

Inoltre, l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l'altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

In proposito, l'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l'altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q).

Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Tanto premesso, nella tabella allegata alla presente risoluzione sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da *a*) a *q*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)

ALLEGATO


CODICI ATECO
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 - trasporto di merci su strada
49.42.00 - servizi di trasloco
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
51.21.00 - trasporto aereo di merci
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica

CODICI ATECO
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

CODICI ATECO
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

Le misure fiscali del Decreto Curaltalia

Illustrate
dall'Agenzia delle Entrate



1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

Oggetto

Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.

Imposta sul valore aggiunto

Destinatari

Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58

(ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc)

Sospensione

Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile (tranne che per associazioni sportive fino al 31 maggio)

Versamenti IVA che scadono a marzo 2020

Ripresa

Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)

Note

Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art. 8 DL 9/2020

2. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62, commi 2, 3 e 5)

Oggetto

Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente.
La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Periodo

Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020

Ripresa

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse» (Art. 62, comma 4)

Oggetto

Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi e gli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi

Destinatari

Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020
(11 Comuni prima Zona rossa)

Periodo

31 maggio 2020

Ripresa

mantenute le altre misure già previste con il DM 24.02.2020

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	8.03.2020 - 31.05.2020	Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020	<i>Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020</i>

5. Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni

(Art. 62, comma 7)

Oggetto

Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni

Destinatari

Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente

Periodo

Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 Marzo 2020

Note

I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione

6. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

Oggetto

Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi

Destinatari

Agenzia delle entrate ed altri enti impositori

Periodo

8 Marzo 2020
-
31 maggio 2020

Note

Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15

7. Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Oggetto

Premio pari a
100 euro

Destinatari

Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro

Periodo

Premio per il mese
di marzo 2020

Note

Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

8. Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

Oggetto

Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

Periodo

Periodo d'imposta 2020

Note

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF

9. Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Oggetto

Credito d'imposta del 60%
del canone di locazione,
relativo al mese di marzo
2020, di negozi e botteghe
(cat. c/1)

Destinatari

Soggetti esercenti attività
d'impresa

Periodo

Marzo 2020

Note

*Il credito d'imposta non si
applica alle attività di cui
agli allegati 1 e 2 del DPCM
11 marzo 2020 ed è
utilizzabile, esclusivamente,
in compensazione*

10. Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto

Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e **in natura** a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro

Destinatari

Persone fisiche ed enti non commerciali

Periodo

2020

Note

Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

11. Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto

Applicabilità alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99

Destinatari

Soggetti titolari di reddito d'impresa

Periodo

2020

Note

Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento

Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

12. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo-31 Maggio 2020 <i>(per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)</i>	<i>I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo (30 giugno 2020)</i>	<i>Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.</i>

13. Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)

Oggetto

Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. "rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. "saldo e stralcio"

Destinatari

Tutti

Periodo

31 Maggio 2020

Note

Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.

14. Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art. 71)

Oggetto

Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)

Destinatari

Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti

Periodo

2020